

CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SAN

GIACOMO N.13 – CENTRO SOCIALE

L'anno duemila _____ addì _____

del mese di _____ alle ore _____, nella sede del Comune di
Orco Feglino

TRA

il Geom. VEZZELLI Michele, nato a Sestri Levante (GE) il 18/10/1969,
domiciliato per il presente atto presso la sede municipale di Orco Feglino –
Piazza Municipio 3, Responsabile del Settore Tecnico, il quale agisce in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Orco Feglino, partita I.V.A.
00334250099, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune";

E

il Sig. _____, nato a _____ il
_____, residente a _____ in via
_____, nella sua qualità di
_____ del _____,
_____ con sede in _____ (____),
via _____, partita I.V.A. / codice
fiscale _____, che nel prosieguo dell'atto verrà
chiamato per brevità "concessionario".-----

PREMESSO

- che il Comune di Orco Feglino è proprietario di un immobile sito in
Via San Giacomo n.13 – contraddistinto al Catasto urbano al fg.13 mappale n.
580 sub. 9;

- che l'immobile predetto è classificato fra i beni patrimoniali

indisponibili del Comune e che pertanto può essere oggetto di concessione in uso ai sensi del regolamento comunale sulla disciplina dell'applicazione dei canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "regolamento", approvato con delibera consiliare n. 23 del 06/08/2014 e s.m. ed i.;

- che la Giunta Comunale con proprio atto n. 46 del 23/11/2018, ha inserito il predetto impianto sportivo fra i beni immobili da concedere ad associazioni ed enti ai sensi all'art. 6 comma 1 del regolamento in argomento impartendo direttive al Responsabile competente in merito alla concessione in oggetto;

- che, sulla base delle risultanze dello svolgimento di una selezione ad evidenza pubblica, con determinazione n. ____ / ____ del _____, il Responsabile del Settore competente ha concesso in uso l'immobile in epigrafe a _____ ;

- che si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere a formalizzare con apposito atto la predetta concessione in uso;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Le suesposte premesse vengono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Il Comune concede in uso al concessionario, al fine esclusivo di praticarvi attività culturali e ricreative, l'immobile sito in Via San Giacomo n. 13 – centro sociale -. L'immobile viene dato in concessione nello stato in cui si trova e verrà riconsegnato alla scadenza della concessione, nelle medesime

condizioni. Il concessionario deve custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

3) La concessione in uso avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal _____, eventualmente rinnovabili di un uguale periodo previa richiesta del concessionario almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale, in caso di assenso dell'Amministrazione comunale e previa verifica del permanere delle condizioni previste dal Regolamento. E' escluso il rinnovo tacito della concessione. Il Comune potrà inoltre disporre unilateralmente e in qualsiasi momento, per ogni necessità pubblica, la rescissione del presente contratto di concessione con semplice comunicazione scritta da effettuarsi con l'anticipo di almeno 3 (tre) mesi.

4) Il canone annuo di concessione in uso è stabilito in Euro _____ (Euro _____), da corrispondere in unica rata anticipata, ogni anno, entro il mese di gennaio.

5) L'uso dell'immobile di cui trattasi deve essere esclusivamente destinato alle attività culturali e ricreative, con esclusione di ogni altra destinazione, salvo specifica preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. E' fatto divieto di utilizzo dell'immobile per attività e/o manifestazioni politiche di qualsivoglia natura.

6) Il concessionario si impegna ad organizzare e gestire le attività di cui al progetto presentato in sede di procedura di affidamento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). Il concessionario organizza e gestisce l'attività della struttura e le altre eventuali manifestazioni autorizzate, assumendosi la responsabilità che dalle stesse deriva anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro; pertanto gli

eventuali incidenti che dovessero verificarsi nelle stesse strutture e nei locali accessori sono a completo carico del concessionario medesimo, con manleva del Comune da ogni responsabilità. Il concessionario si assume, inoltre, gli obblighi di gestione della sicurezza.

7) Il concessionario assume l'obbligo di dotarsi, a proprie spese, di apposita ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per tutti gli obblighi contrattuali, con massimale non inferiore a Euro 2.600.000,00 (Euro duemilioneisicentomila/00) unico, per ogni sinistro e danno assicurativo, a copertura di eventuali danni arrecati al Comune. Copia di tale polizza assicurativa dovrà essere consegnata al competente ufficio comunale prima della stipula del contratto.

8) Il concessionario si assume l'onere delle spese di gestione di qualunque natura, ossia:

- consumo di energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc. nella misura del 100%;

- quant'altro necessario per il funzionamento dell'immobile;

- manutenzione ordinaria degli impianti così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 6 della Legge Regionale n. 16/2008 e s.m. ed i.

A tal fine il concessionario dovrà provvedere, nei termini assegnati dall'Amministrazione concedente alla volturazione a suo nome dei contatori relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua e gas.

9) Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall'articolo 3 del D.P.R. n.380/2001 e dall'art. 7 della Legge regionale n. 16/2008 e s.m. ed i.

10) Il concessionario è tenuto al momento della stipula del presente

contratto, ad adempiere agli oneri fiscali ed accessori se ed in quanto dovuti.

11) Nessuna modifica all'immobile, alle sue attrezzature e dotazione potrà essere apportata dal concessionario senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune; materiali ed attrezzature strettamente e direttamente attinenti l'attività esercitata dal concessionario potranno essere introdotti ad esclusiva cura ed a spese dello stesso, e con manleva del Comune da ogni responsabilità.

12) In qualunque momento il Comune potrà apportare alle strutture tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie, in accordo con il concessionario, salvo che gli interventi non derivino da specifici obblighi di legge.

13) La presente concessione in uso non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. Inoltre, il concessionario, si impegna a consentire l'utilizzo dell'intero immobile o di parte di esso da parte del Comune, in ogni momento, per ogni necessità pubblica che si dovesse evidenziare nel periodo in cui il presente contratto è in vigore, previo preavviso di almeno sette giorni.

14) Il Comune resta del tutto estraneo, anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro, di ogni eventuale rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario e terzi.

15) Il concessionario è soggetto ai seguenti obblighi:

a) Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche

economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

b) Il concessionario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia.

c) Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l'utilizzo pubblico del bene ove prevista nella concessione la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso.

d) Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

e) Al concessionario è vietata la subconcessione senza il consenso scritto dell'Amministrazione concedente pena l'immediata decadenza dalla concessione e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

f) Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone nei modi previsti dal presente contratto o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione.

g) Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale. Tali richieste potranno essere avanzate dall'Amministrazione comunale in qualunque momento.

16) L'accertata violazione degli obblighi a carico del concessionario contenuti nel presente contratto, dà pieno diritto al Comune di chiedere l'immediata risoluzione della concessione in uso e del contratto, qualora da parte del concessionario non venga ottemperato pienamente all'obbligo entro il termine prefissato con atto di diffida a firma del Responsabile del servizio comunale competente e con riserva, da parte del Comune, di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni.

17) Il contratto di concessione decadrà automaticamente, con l'obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, in caso di:

- mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
- riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
- mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
- mancata produzione della polizza R.C. verso terzi.

Viene, altresì, dichiarata la decadenza della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico di cui al precedente punto 13.

18) Nel caso di infrazione relativa al precedente punto 16, il Comune applicherà una penale da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni. Il pagamento della penale avverrà entro il termine assegnato, pena la decadenza di cui al precedente punto 17 ovvero, nelle altre

forme previste dalla legge. I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto operano di pieno diritto per l'Amministrazione concedente senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del concessionario.

19) Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto e quelle ad essa inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti sono a carico del concessionario che, con la sottoscrizione del contratto medesimo, vi si obbliga. Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione secondo le modalità di legge. Le spese di registrazione iniziali e successive sono a completo carico del concessionario.

Il concessionario dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali che lo riguardano saranno oggetto di trattamento finalizzato, nel rispetto dell'art. 13 del Reg. UE 27/04/2016 n. 676.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica

dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.

I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia, nonché gli atti emanati ed adottati dai competenti organi comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO (Geom. VEZZELLI Michele)

IL CONCESSIONARIO (.....)

=====

A mente dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti: 3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17 e 18.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO (Geom. VEZZELLI Michele)

IL CONCESSIONARIO (.....)